

1 febbraio 2021

Categorie: **Iva > Operazioni Intracomunitarie**

E-commerce B2C: nuove regole dal 01.07.2021

Il Moss diventerà OSS e includerà entro 1 anno anche le vendite B2B

Autore: **Carla De Luca**

Dal 1° luglio 2021 saranno operative le nuove regole per le vendite a distanza e i marketplace, che comportano modifiche significative delle procedure finora adottate, sia da parte delle imprese interessate, sia dell'Amministrazione finanziaria.

La normativa di riferimento - Le novità sono arretrate dal recepimento della Direttiva Ue 2017/2455 (non ancora trasfusa in decreto legislativo) e della Direttiva Ue 2019/1995 (per la quale è ancora in corso di approvazione la legge delega).

Non richiede alcun recepimento, in quanto direttamente applicabile, il regolamento Ue 2019/2026, che detta la disciplina di dettaglio per l'attuazione delle disposizioni citate. Esso conterrà le indicazioni relative alla documentazione che deve essere predisposta e conservata, nonché per le dichiarazioni fiscali che giustificano il versamento delle imposte.

Il 31 dicembre 2020 il MEF ha messo in consultazione il testo dello schema di decreto legislativo delegato di recepimento delle Direttive citate, che andrà a modificare sia il Dpr 633/1972, che il provvedimento relativo agli scambi UE di beni, il DL 331/93.

Ottenuto il parere parlamentare si arriverà alla pubblicazione del provvedimento.

È però opportuno che le imprese inizino già da ora ad adeguare le loro procedure per tali vendite e per le prestazioni di servizi. L'IVA va assolta all'estero, infatti, quando la territorialità della prestazione si colloca fuori dall'Italia.

Le cessioni B2C oggi - Le cessioni con spedizione in altro Stato Ue a soggetti privi di partita iva o a privati consumatori in genere (B2C) vanno viste, dal punto di vista IVA, con il discrimen del soggetto che cura il trasporto del bene verso l'UE:

- se lo esegue il privato, che è andato nell'altro Stato a fare l'acquisto, l'iva dovuta è quella del **Paese del cedente**;
- se lo esegue il fornitore, l'iva dovuta è quella dello Stato di spedizione al consumatore e si ricade nel concetto di "vendita a distanza".

Nelle transazioni commerciali, la condotta elusiva attuata dai Paesi, spesso limitrofi, in cui l'aliquota è meno elevata (si pensi al Lussemburgo con il Belgio, così come l'Austria con l'Italia) permetteva ai fornitori di cedere beni anche a consumatori privati facendo consegnare i beni nel loro Paese (es. in Lussemburgo per i belgi o in

Austria per gli italiani).

Il privato caricava un vettore segnalato dal commerciante e andava a prendersi la merce.

Per contrastare questa prassi elusiva, il regolamento specifica che siamo nella vendita a distanza anche se il venditore mette in contatto l'acquirente e un terzo o comunica in altro modo a un terzo le informazioni necessarie per la consegna dei beni al consumatore. Tuttavia, il trasporto organizzato dal consumatore (che manda un vettore italiano a ritirare i mobili in Austria) gli consente legittimamente di pagare la minore aliquota dello Stato del venditore.

Le soglie di protezione- Per evitare di aprire partite Iva in tutti gli Stati europei allo scopo di assolvere l'Iva del Paese di destinazione, la normativa del DL 331/93 consente di eseguire vendite a distanza **applicando l'Iva del Paese del venditore, ma non oltre una certa soglia** (pari nella maggior parte dei casi a 35mila euro), rilevante verso ogni altro Paese di spedizione ai clienti privati.

I fornitori possono comunque optare per l'imposta del Paese del cliente, specie nel caso in cui l'aliquota a destinazione fosse inferiore a quella di partenza.

Le soglie di protezione hanno consentito di non dover aprire partite Iva in altri Stati, ma l'incremento esponenziale delle vendite on-line, ha spiazzato le imprese che si sono trovate a doversi identificare in altri Stati, con i conseguenti oneri amministrativi per la consulenza necessaria (spesso fornita dal marketplace).

La generalizzazione dell'Iva di destinazione.

Novità dal 1° luglio 2021 – Dal 01.07.2021 il regime **cambia radicalmente**. La possibilità di applicare l'Iva del Paese del prestatore riguarda solo i soggetti con volume d'affari sino a 10.000 euro per la totalità delle vendite e dei servizi TBE, cioè di telecomunicazione, tele-radiodiffusione e servizi elettronici, territorialmente rilevanti nell'insieme degli altri Paesi europei.

Con le nuove disposizioni si avrà sempre **un unico limite di 10.000 euro**, che sarà utilizzabile per l'insieme degli Stati di localizzazione dell'operazione e per la totalità del volume d'affari riferibile a:

- **servizi TBE;**
- **qualsiasi cessione di beni B2C.**

I fornitori di beni on-line, ricevendo gli ordini direttamente dai consumatori o per il tramite delle piattaforme, dovrà sempre computare le vendite con l'Iva del Paese di destinazione del consumatore. Le aliquote sono diverse e va verificata sulla **banca dati (VAT search)**, messa a disposizione dalla Commissione UE, con l'inserimento:

- della Nomenclatura Comune doganale per le cessioni di beni
- e del **codice CPA** (modelli Intrastat) per le prestazioni di servizi.

Aoggi quelle italiane non sono ancora aggiornate. Es. la NC 2106 90 ha un'aliquota del 10%, in base alla voce 80 tabella A, parte III - prodotti alimentari vari (v.d. ex 21.07), ma la banca dati indica l'aliquota ordinaria del 22%.

Le imprese che effettuano cessioni di beni a privati in UE dovrebbero sin d'ora aggiornare la loro banca dati con l'aliquota di tutti gli altri Paesi Ue, compresi quelli sotto soglia, dove cioè oggi si cede con le aliquote italiane, in quanto dovranno sempre applicare le aliquote proprie di ciascuno degli altri Paesi.

Avremo ancora 27 Paesi UE, includendo l'Irlanda del Nord, che applica le aliquote del Regno Unito.

Il c.d. **"MOSS"**, cioè il Mini One Stop Shop, mini sportello unico, che oggi canalizza solo l'imposta sulle operazioni TBE **diventerà "OSS" dal 01.07.2021**, perché convoglierà l'Iva dovuta per le operazioni territorialmente rilevanti all'estero nei confronti dei privati consumatori e i servizi a localizzazione oggettiva (artt. 7-quater e 7-quinquies).

E dopo 12 mesi anche per le vendite B2B, cioè verso soggetti d'imposta.

Oggi è gestito dal Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, vedremo in futuro.

Il rischio di errore è dietro l'angolo, in quanto il possibile contenzioso sarebbe innescato nel Paese estero, con la necessità di seguire ivi il contenzioso, sia amministrativo che eventualmente giudiziario.

Chi esegue il trasporto	
cliente privato	IVA DEL LUOGO DI CONSEGNA
fornitore	IVA DEL LUOGO DI DESTINAZIONE – deroga con soglie di protezione

Regime vigente fino al 30.06.2021:	
Iva del venditore sino alla soglia di protezione di ogni Stato UE di destinazione (€ 35.000 o più)	
Iva estera con apertura partita IVA locale sopra la soglia	

VENDITE B2C ON-LINE O A DISTANZA – regole dal 01.07.2021	
Chi esegue il trasporto	
cliente privato	IVA DEL LUOGO DI CONSEGNA
fornitore	IVA DEL LUOGO DI DESTINAZIONE – deroga con unica soglia a 10.000 euro

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it